IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

POLICY IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INDICE

A. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 1

B. PREMESSA 2

1. SCOPO DEL DOCUMENTO 2
2. APPLICABILITÀ 2
3. RIFERIMENTI 2

3.1 RIFERIMENTI ESTERNI 2

3.2 RIFERIMENTI INTERNI 3

4. AGGIORNAMENTI 3
5. GLOSSARIO 3
6. LIVELLO GERARCHICO 4

C. CONTESTO NORMATIVO 5

1. CATEGORIE DI CLIENTELA 5
2. VARIAZIONI DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA CONSENTITE 8

2.1 VARIAZIONI DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO 8

2.2 VARIAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE 8

3. LIVELLI DI TUTELA APPLICATI A CIASCUNA CATEGORIA DI CLIENTELA 9

D. LA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DI IBL BANCA 11

1. RUOLI E RESPONSABILITÀ 11
2. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA 12

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA CONTROPARTE QUALIFICATA 12

2.2 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PROFESSIONALE DI DIRITTO 13

3. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA 13

3.1 DA CLIENTE AL DETTAGLIO A CLIENTE PROFESSIONALE SU RICHIESTA 13

3.2 DA CLIENTE PROFESSIONALE DI DIRITTO A CONTROPARTE QUALIFICATA 16

3.3 DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE PROFESSIONALE O A CLIENTE AL DETTAGLIO 17

3.4 DA CLIENTE PROFESSIONALE A CLIENTE AL DETTAGLIO 17

A. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	IBL BANCA
TITOLO	POLICY IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	PSIN_PCC
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	IBL BANCA
REDATTORE	DIREZIONE OPERATIVA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE DIREZIONE FINANZA – SERVIZIO CAPITAL MARKET
CONTRIBUTORE	-
VALIDATORE[1]	SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] Per "validatore" si intendono le Funzioni di controllo di II livello indicate che svolgono le verifiche ex ante come disciplinato all'interno del Regolamento SNI.

B. PREMESSA

1. Scopo del documento

Il presente documento (di seguito anche "Policy") stabilisce le linee guida in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale la IBL Banca (di seguito anche la "Banca") presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID.

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* II (di seguito anche "MiFID II") ha stabilito, come già introdotto dalla MiFID I, nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea, disciplinando determinati criteri in base ai quali i clienti dell'impresa di investimento devono essere inseriti - in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche - in una o in un'altra categoria.

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere:

- lo schema di classificazione della Clientela sulla base delle disposizioni e dei principi di cui:
  - al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successivi aggiornamenti (di seguito anche "TUF");
  - al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 (di seguito anche "Regolamento Intermediari");
  - alla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) integrata all'interno del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea del 25 aprile 2016 (di seguito anche "Regolamento Delegato") per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.
- la politica adottata dalla Banca in materia di classificazione della Clientela.

2. Applicabilità

I contenuti del presente documento si applicano a IBL Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, previo processo di approvazione da parte del competente Organo deliberativo.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative esterne (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

3.1 *Riferimenti Esterni*

FONTE NORMATIVA	DESCRIZIONE
DIRETTIVA 2014/65/UE	DIRETTIVA RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	REGOLAMENTO CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA
DECRETO DEL MINISTERO	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI, CRITERI

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, N. 236 DELL'11 NOVEMBRE 2011	DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE SU RICHIESTA POSSONO ESSERE TRATTATI COME CLIENTI PROFESSIONALI E RELATIVA PROCEDURA DI RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-SEXIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE	REGOLAMENTO INTERMEDIARI RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI INTERMEDIARI

3.2 *Riferimenti Interni*

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
MORG_ORG	ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE
PSIN_VAA	POLICY IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI
PSIN_STO	STRATEGIA DI TRASMISSIONE E ESECUZIONE ORDINI

4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	**25/07/2011**	NASCITA DEL DOCUMENTO
1.1	**07/10/2015**	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
2.0	**13/04/2023**	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
2.1	**08/02/2024**	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

5. Glossario

TERMINE	DEFINIZIONE
IMPRESA DI INVESTIMENTO	QUALSIASI PERSONA GIURIDICA LA CUI OCCUPAZIONE O ATTIVITÀ ABITUALE CONSISTE NEL PRESTARE UNO O PIÙ SERVIZI DI INVESTIMENTO A TERZI E/O NELL'EFFETTUARE UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO A TITOLO PROFESSIONALE.
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO;
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI (RTO)	AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5-SEXIES DEL TUF COMPRENDE LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI, NONCHÉ L'ATTIVITÀ CONSISTENTE NEL METTERE IN CONTATTO DUE O PIÙ INVESTITORI, RENDENDO COSÌ POSSIBILE LA CONCLUSIONE DI UN'OPERAZIONE FRA LORO (MEDIAZIONE)
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO	GESTIONE, SU BASE DISCREZIONALE E INDIVIDUALIZZATA, DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DI UN MANDATO CONFERITO DAI CLIENTI, QUALORA

TERMINE	DEFINIZIONE
	TALI PORTAFOGLI INCLUDANO UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI
CLIENTE	PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLA QUALE UN'IMPRESA DI INVESTIMENTO PRESTA SERVIZI DI INVESTIMENTO O SERVIZI ACCESSORI
CLIENTE PROFESSIONALE	CLIENTE CHE POSSIEDE L'ESPERIENZA, LE CONOSCENZE E LA COMPETENZA NECESSARIE PER PRENDERE LE PROPRIE DECISIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E VALUTARE CORRETTAMENTE I RISCHI CHE ASSUME
CONTROPARTE QUALIFICATA	IMPRESE DI INVESTIMENTO, GLI ENTI CREDITIZI, LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI, GLI OICVM E LE LORO SOCIETÀ DI GESTIONE, I FONDI PENSIONE E LE LORO SOCIETÀ DI GESTIONE, ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE AUTORIZZATE O REGOLAMENTATE SECONDO IL DIRITTO DELL'UNIONE O IL DIRITTO NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO, I GOVERNI NAZIONALI E I LORO CORRISPONDENTI UFFICI, COMPRESI GLI ORGANISMI PUBBLICI INCARICATI DI GESTIRE IL DEBITO PUBBLICO A LIVELLO NAZIONALE, LE BANCHE CENTRALI E LE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI.
CLIENTE AL DETTAGLIO	CLIENTE CHE NON SIA UN CLIENTE PROFESSIONALE O CONTROPARTE QUALIFICATA
VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA	ATTIVITÀ VOLTA A VERIFICARE CHE IL CLIENTE ABBIA COMPRESO I RISCHI E LA COMPLESSITÀ INSITI NELL'INVESTIMENTO E CHE POSSA CONTARE SU UNA MISURA ADEGUATA DI ESPERIENZA E CONSAPEVOLEZZA PER FARLO.
VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA	ATTIVITÀ VOLTA A VERIFICARE CHE L'INVESTIMENTO SODDISFI I SEGUENTI CRITERI: • CORRISPONDE AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE, INCLUSA LA SUA TOLLERANZA AL RISCHIO; • È DI NATURA TALE CHE IL CLIENTE È FINANZIARIAMENTE IN GRADO DI SOPPORTARE I RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO COMPATIBILMENTE CON I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO; • È DI NATURA TALE PER CUI IL CLIENTE POSSIEDE LE NECESSARIE ESPERIENZE E CONOSCENZE PER COMPRENDERE I RISCHI INERENTI ALL'OPERAZIONE

6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III	POLICY

C. CONTESTO NORMATIVO

Sotto il profilo della classificazione della clientela trovano in particolar modo rilievo il Regolamento Intermediari della Consob (Allegato n. 3 "Clienti professionali privati") ed il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che, nel confermare la ripartizione della clientela già definita in precedenza, hanno inteso estendere alcune tutele previste per la clientela al dettaglio anche alla clientela professionale e alle controparti qualificate, calibrando così meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti.

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di Clientela, ovvero:

- Clientela al dettaglio;
- Clientela professionale;
- Controparte qualificata.

Ad ogni categoria corrispondono regole di condotta differenti ed adeguate rispetto all'esperienza ed alla conoscenza del Cliente affinché questo sia in grado di assumere consapevolmente decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i rischi assunti.

La ragione fondamentale della graduazione delle regole in funzione della natura dell'investitore è da imputarsi alla necessità di individuare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione e di vigilanza del settore dell'intermediazione finanziaria e quelle di efficienza e flessibilità della disciplina.

Pertanto, la classificazione assegnata comporta, tra i vari aspetti, una diversa tutela per quanto attiene alle informazioni che devono essere fornite al cliente, nonché una diversa modalità di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente. Nel documento è pertanto riportato il livello di protezione che verrà garantito alla clientela in funzione della classificazione operata e, conseguentemente, le regole di condotta cui la Banca deve sottostare. Questo in quanto vige il cosiddetto principio della "graduazione del livello di protezione" in funzione della classificazione attribuita.

Ne consegue che la "Clientela al dettaglio" beneficerà del livello maggiore di informazione; la "Clientela professionale", beneficerà solo parzialmente di detto livello di informazione; alla "Controparte Qualificata" verrà riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informazione in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento.

È previsto che tutti i clienti siano informati, su un supporto durevole, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla "protezione" che ne deriverebbero.

1. Categorie di Clientela

Come riportato di seguito, la normativa prevede tre categorie di Clientela caratterizzate tra loro da differenti applicazioni delle regole di condotta ovvero differenti livelli di protezione. L'inquadramento della Clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (classificazione "statica").

Ai sensi dell'Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari, la prima categoria, i **Clienti Professionali privati (di diritto)**, identifica per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
    - banche;
    - imprese di investimento;

- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;

- le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  1. totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
  2. fatturato netto: 40.000.000 EUR,
  3. fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Per quanto attiene ai **Clienti Professionali pubblici**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto ministeriale n. 236 dell'11 novembre 2011, ha stabilito che possono considerarsi Clienti Professionali pubblici di diritto, con riferimento a tutti i servizi, i seguenti soggetti:

- il Governo della Repubblica Italiana;
- la Banca d'Italia.

A tali soggetti, tuttavia, deve essere consentito di richiedere un trattamento non professionale e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente della Banca è un'impresa come definita in precedenza, la Banca deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa è considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che la Banca e il cliente convengano diversamente. La Banca deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con la Banca per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo precisa quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

La seconda categoria di Clientela, le "**Controparti Qualificate**", sono i Clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini che rientrano tra i seguenti soggetti:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del esto Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie,

i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva MiFID2 e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento 20307non già richiamate sopra, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

La terza ed ultima categoria, definita come "**Clientela al Dettaglio**" viene individuata mediante un approccio di tipo residuale, in quanto la stessa rappresenta tutti quei soggetti che non sono Clienti Professionali, né Controparti Qualificate. All'interno di questa categoria non sono previste ulteriori distinzioni, mentre il livello di protezione deve intendersi massimo.

2. Variazioni delle categorie di clientela consentite

IBL Banca, su sua iniziativa solo per garantire maggior tutela o su richiesta del Cliente, può effettuare delle variazioni rispetto alla classificazione assegnata in fase iniziale. Di seguito si riportano le casistiche previste dalla normativa vigente.

2.1 Variazioni da parte dell'Intermediario

La normativa consente all'intermediario di poter trattare una "Controparte Qualificata" come "Cliente Professionale" o "Cliente al Dettaglio" e trattare la classe "Cliente Professionale" come "Cliente al Dettaglio" (entrambe le casistiche sono definibili come "downgrading"). Si desume che tali opzioni hanno come obiettivo l'aumento del livello di protezione quindi una maggiore tutela della Clientela.

Classificazione "statica"	Classe di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Controparte Qualificata	Cliente Professionale	Downgrade	Maggiore
Controparte Qualificata	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente Professionale	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore

2.2 *Variazioni richieste dal cliente*

Per quanto attiene alle variazioni su istanza della Clientela queste possono essere richieste al fine di ottenere aumento del livello di protezione (*downgrading*) ovvero una riduzione del grado di tutela (*upgrading*). In particolare:

- una "**Controparte Qualificata**" può richiedere per iscritto di essere inserita nella categoria di "Cliente Professionale" o "Cliente al Dettaglio" (*downgrading*);
- un Cliente appartenente alla categoria "**Cliente Professionale**" può richiedere di essere riclassificato come "Cliente al Dettaglio" (*downgrading*) se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti. A tal fine è richiesto al suddetto Cliente Professionale di concludere un accordo scritto con l'intermediario, attraverso il quale vengano stabiliti i servizi, le operazioni ed i prodotti rispetto ai quali applicare il trattamento quale "Cliente al Dettaglio";
- un "**Cliente al Dettaglio**" può richiedere su supporto durevole e su sua iniziativa di essere classificato come "Cliente Professionale" (*upgrading*), qualora l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Per guidare l'intermediario nel corso della predetta valutazione sono stati definiti criteri e procedure specifiche. Nello specifico, con riferimento ai Clienti privati devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
    - il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative[2] sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

[2] Per operazioni di dimensioni significative si intendono le operazioni di importo superiore a Euro 5.000.

- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Con riferimento ai Clienti pubblici, le disposizioni normative prevedono che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, possono richiedere agli intermediari di essere trattati come "Clienti Professionali" a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La normativa presenta, oltre ai requisiti citati, anche una procedura che limita e regola i passi operativi a carico sia dell'intermediario sia del Cliente (vedi Allegato 3 Sezione II del Regolamento 20307).

Classificazione "statica"	Classe di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Controparte Qualificata	Cliente Professionale	Downgrade	Maggiore
Controparte Qualificata	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente Professionale	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente al Dettaglio	Cliente Professionale	Upgrade	Minore

3. Livelli di tutela applicati a ciascuna categoria di Clientela

Alle categorie di Clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

La Banca fornisce al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito:

- **all'impresa di investimento e i suoi servizi**. La Banca dovrà esplicitare tutte le informazioni generali riguardanti sé stessa e i servizi offerti alla Clientela (cfr. art. 47 del Regolamento Delegato 2017/565);
- **alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela**. La Banca dovrà fornire al Cliente informazioni in merito alla detenzione degli strumenti finanziari o fondi appartenenti a quest'ultimo (cfr. art. 49 del Regolamento Delegato 2017/565);

- **alla natura e rischi degli strumenti finanziari**. La Banca dovrà fornire ai Clienti una descrizione in merito alla natura, alle caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario e ai rischi ad esso connessi, tenendo conto della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. (cfr. art. 48 del Regolamento Delegato 20017/565;
- **ai costi e oneri connessi agli strumenti finanziari o ai servizi**. L'art. 50 del Regolamento Delegato 2017/565 individua le informazioni inerenti ai costi e agli oneri da fornire alla Clientela. Il medesimo articolo prevede la possibilità per la Banca di concordare con il cliente (nel caso di Clienti Professionali o di Controparti qualificate) un'applicazione limitata dei requisiti informativi stabiliti dallo stesso. Tuttavia, tale possibilità è esclusa nel caso di prestazione ai Clienti professionali dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, nonché quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato e dalla classificazione della clientela, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. (cfr. art. 50 del Regolamento Delegato 2017/565);
- **all'offerta di quote o azioni di OICR o PRIIP**, limitatamente agli altri costi ed oneri associati al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OCIVM o nel KID dei PRIIP e ai costi ed oneri relativi alla prestazione del servizio di investimento, (cfr. art. 51 del Regolamento Delegato 2017/565);
- l'esistenza ed i termini di **eventuali diritti di garanzia o privilegi** che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del Cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi (cfr. art. 49, paragrafo 6del Regolamento Delegato 2017/565);

Ai Clienti Professionali viene riconosciuto un livello attenuato di protezione, considerato che il Cliente Professionale ("di diritto" e "su richiesta") è già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei Clienti Professionali. Per tale ragione per i Clienti Professionali non viene effettuata la valutazione dell'appropriatezza, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria delle "**Controparti Qualificate**" viene riconosciuto un livello minimo di **protezione regolamentare**: ad essa non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli dal 37 al 59 del Regolamento Intermediari (in materia di "Contratti"; "Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione degli ordini"; "Best Execution"; "Gestione degli ordini dei Clienti"; "Incentivi"), ad eccezione del comma 3 dell'articolo 51 (relativo all'obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato).

D. LA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DI IBL BANCA

1. Ruoli e Responsabilità

Di seguito si riporta l'elenco delle principali Unità Organizzative/Organi della Banca a vario titolo coinvolte nel processo di classificazione della clientela, ai soli fini del collocamento dell'obbligazione subordinata Tier II di prossima emissione.

- **Consiglio di Amministrazione**:
  - approva la presente Policy in materia di classificazione della clientela e i suoi successivi aggiornamenti.

- **Amministratore Delegato**:
  - sottopone per l'approvazione la presente Policy e i successivi aggiornamenti;
  - assicura l'applicazione della policy e delle linee guida in essa contenute.

- **Filiale**[3]:
  - gestisce le attività inerenti alla classificazione della clientela[4], alla profilatura ai fini MiFID, all'apertura del dossier titoli e alla firma del contratto in materia di servizi di investimento;
  - riceve dalla clientela la richiesta di modifica della classificazione;
  - effettua le opportune valutazioni per gli ambiti di completezza in merito ai requisiti della clientela che ha richiesto la modifica della classificazione.

- **Servizio Capital Market:**
  - per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office:
    - effettua un secondo controllo di I livello di coerenza, completezza e correttezza della documentazione ricevuta, riperformando i controlli svolti dalla Filiale;
    - autorizza o nega la variazione della classificazione del cliente, a seguito dei controlli di I livello di sua competenza (verifiche effettuate in I istanza dalla Filiale).
  - per il tramite dell'Ufficio Capital Market Middle Office:
    - fornisce supporto al personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale in caso di richiesta di modifica della classificazione.

- **Servizio Compliance e Antiriciclaggio:**
  - svolge, relativamente all'up grading della classificazione da clientela retail a clientela professionale su richiesta, un controllo di II livello, atto a riperformare il processo di valutazione effettuato dalle

[3] Per il tramite del personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento in possesso dei requisiti previsti in coerenza con la Policy Conoscenze e Competenze.

[4] Relativamente al collocamento di obbligazioni proprie, tale attività potrebbe prevedere il coinvolgimento della Direzione Finanza.

strutture di I livello. Se dall'analisi dovessero emergere elementi di attenzione, evidenzia gli stessi e non consente l'up grading;

- **Direzione Operativa**, per il tramite **Servizio Organizzazione e Governance**:
  - è responsabile delle attività di definizione/aggiornamento dei processi interni e della redazione della relativa normativa interna in materia di classificazione della clientela.

Le attività inerenti l'apertura dei conti correnti per i nuovi clienti vengono poste in essere dalla Filiali come già ad oggi previsto nell'apposita normativa interna in materia.

2. Classificazione statica della Clientela

La Clientela della Banca, al netto della clientela professionale di diritto e delle controparti qualificate, sarà classificata, all'atto dell'apertura del rapporto, all'interno della categoria "Cliente al Dettaglio". È prevista, tuttavia, la possibilità per il Cliente di richiedere una diversa classificazione, quando siano rispettati i requisiti di cui al par. 3. Per la clientela professionale di diritto, nonché le controparti qualificate, non si applica il presente presidio, in linea con le peculiarità della clientela e le disposizioni normative.

2.1 Classificazione della clientela Controparte Qualificata

La Banca provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla Clientela la classificazione di Controparte Qualificata. Rientrano nella categoria dei Clienti Controparti Qualificate:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del esto Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva MiFID2 e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento 20307non già richiamate sopra, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

La classificazione dovrà essere supportata da documentazione idonea a dimostrare che il Cliente possieda i

requisiti di cui ai punti precedenti.

Con cadenza annuale, inoltre, il personale della Filiale verifica il mantenimento dei requisiti previsti per essere considerati come Controparte Qualificata; in caso di perdita degli stessi, viene modificato lo status di Cliente dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.

2.2 Classificazione della clientela professionale di diritto

La Banca provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla Clientela la classificazione di Professionale di diritto. Rientrano nella categoria dei Clienti Professionali di diritto:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri (es. banche, imprese di investimento, etc.);
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR, fatturato netto: 40.000.000 EUR, fondi propri: 2.000.000 EUR;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La classificazione dovrà essere supportata da documentazione (es. ultimo bilancio disponibile) idonea a dimostrare che il Cliente possieda i requisiti di cui ai punti precedenti.

Con cadenza annuale, inoltre, il personale della Filiale verifica il mantenimento dei requisiti di bilancio previsti per essere considerati Cliente Professionale; in caso di perdita degli stessi, viene modificato lo status di Cliente da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.

3. Classificazione dinamica della Clientela

La Banca riconosce il diritto dei Clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono minori forme di tutela (ad esempio da Cliente al Dettaglio a Professionale), sia verso maggiori livelli di tutela (ad esempio, da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio). Vengono esaminate solo richieste riferite ad un diverso trattamento “in via generale”, ossia riferite a tutti i servizi e per tutte le operazioni e prodotti.

L’eventuale variazione sarà comunicata al Cliente su supporto duraturo utilizzando gli schemi in allegato, unitamente alle informazioni sulle modifiche dei livelli di tutela associati.

3.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

La Banca, previa specifica richiesta avanzata del Cliente (*cfr. Allegato 1 e Allegato 2*), provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla Clientela la classificazione di Professionale su richiesta.

Il personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento provvederà ad eseguire annualmente la **verifica del mantenimento dei requisiti** richiesti da IBL Banca e dalla normativa di riferimento, come di seguito esplicitato, riesaminando la documentazione / evidenze a supporto; in caso di perdita dei requisiti, viene modificato lo status di Cliente da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Alla luce dell’ **Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018** secondo cui i clienti diversi dai “clienti professionali di diritto” possono fare espressa richiesta agli intermediari per essere trattati come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure indicate nel Regolamento stesso, i clienti al dettaglio possono richiedere alla Banca, **esclusivamente su loro iniziativa**, la riclassificazione a clienti Professionali su

Richiesta, tramite apposita documentazione attestante il rispetto di due dei tre requisiti stabiliti dalla Consob:

I. **requisito di movimentazione**: il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

II. **requisito patrimoniale**: il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

III. **requisito di professionalità**: possesso dei requisiti di professionalità previsti da Consob per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati nel settore finanziario. Nello specifico, il cliente lavora/ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi per cui ha richiesto la classificazione come Cliente Professionale.

Il processo finalizzato a valutare l'innalzamento del profilo da clientela retail a clientela professionale è costituito dalle fasi e dai controlli di seguito riportati.
In allegato alla presente policy si riporta la checklist relativa alla documentazione da recepire e controlli da effettuare (cfr. Allegato 8); le strutture coinvolte nei controlli di I livello (Filiali e Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office) provvederanno a valorizzare tale check list in linea con la finalizzazione delle attività di seguito indicate, al fine di averne traccia tra i diversi stakeholder del processo.

1. **Somministrazione questionario:** il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento somministra al cliente il questionario corrispondente per Persone Fisiche retail o Persone Giuridiche retail; il cliente, classificato e profilato come cliente retail, può richiedere alla Banca, per il tramite del personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento e mediante l'apposito modulo dedicato, la variazione di classificazione ai fini MiFID da cliente retail a cliente professionale.

2. **Verifica presenza profilo "Alto" per profilo di "Esperienza e conoscenza"**: il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento, con l'eventuale supporto dell'Ufficio Capital Market Middle Office controlla, prima del recepimento della richiesta, il rispetto del profilo "Alto" per profilo di "Esperienza e conoscenza".

3. **Consegna al cliente della Nota Informativa (Allegato 1 del modulo di upgrade - Informativa sul minor grado di tutela prevista per i clienti professionali):** il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento consegna al cliente la Nota Informativa in cui vengono descritte dettagliatamente le conseguenze derivanti dal processo di upgrading e le tutele che lo stesso perderebbe a seguito della classificazione come cliente professionale.

4. **Sottoscrizione da parte del cliente della Nota Informativa**: il cliente può procedere alla sottoscrizione per presa conoscenza e accettazione della Nota, mentre il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento provvede alla conservazione della stessa.

5. **Recepimento richiesta di upgrade e raccolta documentazione**: il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento procede al recepimento della richiesta e alla raccolta della documentazione a supporto *(cfr. Allegato 3 per dettaglio documentazione)*. Al contrario, in caso di esito negativo la Banca provvede a comunicare al cliente dell'impossibilità di accogliere la richiesta.

6. **Verifica della sussistenza dei requisiti Consob**: il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento, con l'eventuale supporto dell'Ufficio Capital Market Middle Office effettua un primo controllo di I livello consistente in una prima istruttoria e valutazione di completezza della documentazione comprovante i requisiti richiesti da Consob (rispetto di due su tre in linea con i dettami normativi) e i requisiti richiesti dalla Banca sulla base della documentazione fornita dal cliente. Il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento provvede, inoltre, a valorizzare la checklist (cfr. A*llegato 8*) in linea con i controlli effettuati.

7. **Controllo di coerenza tra risposte MiFID:** il personale delle Filiali addetto alla prestazione dei servizi di investimento, con l'eventuale supporto dell'Ufficio Capital Market Middle Office, svolge un controllo di coerenza rispetto alle risposte derivanti dal questionario MiFID (sempre valorizzando gli esiti dei controlli nella check list di cui all'Allegato 8), al fine di verificare l'allineamento tra i requisiti di cui il cliente ha dichiarato e comprovato di possedere e le risposte al questionario MiFID relative a:

   - numero di operazioni di investimento ovvero il cd. Requisito di movimentazione, desumibile dalla domanda "A.4 – *Quante operazioni di investimento (es. in azioni, obbligazioni, fondi comuni, prodotti di investimento assicurativi, certificates, derivati) ha effettuato negli ultimi 3 anni anche per il tramite di altri intermediari?*" e dalla domanda "*A.3 – In che tipologia di strumenti finanziari e servizi investe/ha investito negli ultimi 3 anni?"*;
   - esperienza in ambito finanziario ovvero il cd. Requisito di professionalità desumibile dalla domanda "A.2 – *Lavora o ha lavorato in attività in ambito finanziario*. In caso di risposta *"d) No, mai"* da parte del cliente, non *è soddisfatto il requisito;*
   - controvalore complessivo degli investimenti ovvero il cd. Requisito Patrimoniale desumibile dalle seguenti domande:
     - per Persone Fisiche "*B.7 – Qual è la sua consistenza patrimoniale in termini di prodotti finanziari e liquidità (considerando anche quelli presso intermediari terzi)?"*;
     - per Persone Giuridiche "*B.2 – Qual è la consistenza patrimoniale dell'ente in termini di prodotti finanziari, immobili, liquidità?"*

   La documentazione contenente l'esito delle analisi, compresa la checklist valorizzata con date, eventuali note ed esecuzione dei controlli richiesti, viene trasmessa all'Ufficio Controlli Amministrativi tramite posta elettronica.

   Per quanto attiene il **requisito di professionalità**, la Banca, ritiene che lo stesso risulti verificato, qualora il cliente non abbia indicato alla domanda A.2 (*Lavora o ha lavorato in attività in ambito finanziario)* del questionario di profilazione la risposta d) (*No, mai*) e rispetti almeno una delle seguenti condizioni:

   - lavora ovvero ha lavorato per almeno un anno in una posizione di dirigente o amministratore di soggetti autorizzati nel settore finanziario (ad esempio banche, intermediari finanziari, SIM ecc.);
   - è iscritto ovvero risulta essere stato iscritto all'Albo Unico dei consulenti finanziari o dei Revisori Legali;
   - abbia superato **il test aggiuntivo riportato al punto successivo (punto 8)**.

8. **Somministrazione Test aggiuntivo di competenza (solo per soggetti che non operano nel settore finanziario):** al fine di adempiere alle indicazioni di Consob (*Allegato III del Reg. Intermediari*) circa l'adeguata valutazione delle competenze e conoscenze del cliente, il cliente che non opera in società attive in ambito finanziario, viene sottoposto ad un ulteriore test di competenza (***cfr. Allegato 9)***, con logica di funzionamento "*pass or fail*" volto a rafforzare la verifica dei requisiti di professionalità sui clienti che richiedono l'upgrade (superamento test al raggiungimento del punteggio dell'80% delle risposte corrette). Detto test consente di valutare in fase di upgrade l'esperienza e conoscenza nel settore finanziario del cliente al dettaglio che richiede la classificazione come cliente Professionale e che già detiene il massimo livello di Esperienza e conoscenza.

   Il superamento di tale test funge da ulteriore presidio, nell'ambito della più ampia valutazione da parte delle strutture di competenza del dossier complessivo per la richiesta di upgrade, al fine di valutare l'effettivo rispetto da parte del cliente dei requisiti di esperienza e conoscenza idonei all'upgrade di classificazione. (***cfr. Allegato 9 per test di competenza*)**

9. **Secondo step di controlli di I livello da parte del Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio**

Capital Market Back Office: il Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office, ricevuta la documentazione dalla Filaile, effettua un secondo controllo di I livello di coerenza, completezza e correttezza della documentazione ricevuta, riperformando i controlli sia in merito al profilo del cliente in termini di "Esperienza e Conoscenza" (punto 2) che in relazione alla coerenza delle risposte dal questionario MiFID (punto 7) , nonché verifica l'effettiva sussistenza di 2/3 requisiti attraverso l'analisi della documentazione al fine di procedere con la valutazione circa l'ammissibilità o meno della richiesta del cliente di essere classificato come Professionale. La documentazione e l'esito finale delle analisi svolte (autorizzazione o diniego dell'upgrade) vengono trasmesse al Servizio Compliance e AML, tramite posta elettronica; in tale comunicazione, il personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale sarà inserito in copia nella mail al fine di renderlo edotto circa l'esito dei controlli di I livello.

10. **Controlli di II livello da parte del servizio Compliance:** il Servizio Compliance e AML:
    a. Riceve la documentazione dal Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office con indicazione del parere circa l'autorizzazione all'upgrade;
    b. Svolge i controlli di II livello di propria pertinenza attraverso la verifica della corretta attuazione del processo da parte delle strutture coinvolte;
    c. Comunica al Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office , tramite posta elettronica, eventuali incongruenze al fine di recepire ulteriori evidenze / documentazione a supporto;
    d. Comunica al Servizio Capital Market per il tramite dell'Ufficio Capital Market Back Office e al personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale l'esito della valutazione effettuata, tramite posta elettronica.
11. **Accettazione variazione classificazione del cliente Retail a cliente Professionale:** a seguito dell'esito positivo dei controlli da parte del servizio Compliance, il cliente viene classificato come cliente Professionale su richiesta e sarà pertanto possibile procedere con la sottoscrizione dei prodotti con i correlati controlli da effettuare. Il **personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale** procede ad eseguire l'upgrade sui sistemi Cedacri.
12. **Comunicazione al cliente dell'esito della valutazione**: il **personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale** comunica al cliente l'esito della valutazione, fornendo l'apposito Modulo (Cfr. Allegato 10 - Esito valutazione classificazione cliente professionale su richiesta) e sottoponendo lo stesso alla firma del cliente per accettazione.

3.2 *Da Cliente Professionale di diritto a controparte Qualificata*

I Clienti Professionali di diritto ricompresi nell'elenco riportato al paragrafo "Contesto normativo" sono Controparti Qualificate quando la Banca presta loro i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini.

La richiesta di essere classificati come controparti qualificate deve essere formulata attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo (cfr. Allegato 7).

Tuttavia, prima di poter trattare tali Clienti come Controparti Qualificate, la Banca, per il tramite del personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale, deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del Cliente (cfr. Allegato 4), archiviando le relative evidenze.

3.3 *Da controparte Qualificata a Cliente Professionale o a Cliente al Dettaglio*

I Clienti classificati come Controparti Qualificate hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei Clienti Professionali ovvero in quella dei Clienti al Dettaglio (cfr. Allegato 5 e Allegato 6).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca per il tramite del personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale, che, se richiesto dal Cliente, può decidere di applicare il trattamento di “Cliente Professionale” o di “Cliente al Dettaglio”.

In tale circostanza, pertanto, è necessario redigere un accordo scritto nel quale viene formalizzato il diverso regime applicato, specificando quali sono i servizi o le operazioni alle quali si applica tale differente regime.

3.4 *Da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio*

I Clienti classificati come Clienti Professionali hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei Clienti al Dettaglio (cfr. Allegato 5 e Allegato 6).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca per il tramite del personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento della Filiale, che, se richiesto dal Cliente, può decidere di applicare il trattamento di “Cliente al Dettaglio”.

In tale circostanza, pertanto, è necessario redigere un accordo scritto nel quale viene formalizzato il diverso regime applicato, specificando quali sono i servizi o le operazioni alle quali si applica tale differente regime.